



COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 44 del 20/12/2010

SOMMARIO

- ◆ **Art. 1** – Oggetto del regolamento
- ◆ **Art. 2** – Istituzione della tassa
- ◆ **Art. 3** – Servizio di nettezza urbana
- ◆ **Art. 4** – Contenuto del regolamento
- ◆ **Art. 5** – Il funzionario responsabile
- ◆ **Art.6** - Presupposti,soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ◆ **Art. 7** – Esclusioni dalla tassa
- ◆ **Art. 8** – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ◆ **Art. 9** – Riduzioni delle tariffe
- ◆ **Art. 10** – Agevolazioni speciali
- ◆ **Art. 11** – Scuole pubbliche
- ◆ **Art. 12** – Classificazione dei locali ed aree tassabili
- ◆ **Art. 13** – Commisurazione della tassa
- ◆ **Art. 14** – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ◆ **Art. 15** – Tassa giornaliera di smaltimento
- ◆ **Art. 16** – Denunce
- ◆ **Art. 17** – Decorrenza della tassa
- ◆ **Art. 18** – Mezzi di controllo
- ◆ **Art. 19** – Sanzioni
- ◆ **Art. 20** – Accertamento, riscossione e contenzioso
- ◆ **Art. 21** – Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati (allegato A) svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

ART. 3 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento ai sensi delle normative vigenti e, in particolare, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché in conformità all'art. 59 D.Lgs. 507/1993. Ad esso, ovvero, in mancanza, alle disposizioni contenute nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc).

ART. 4 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri per l'applicazione del tributo.

ART. 5 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione.
3. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 507/1993 il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

ART. 6 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato Decreto Legislativo 507/93.
2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree in uso proprio o per i quali sostiene interamente le spese di funzionamento. Il costo del servizio deve essere iscritto in Bilancio come spesa e la relativa copertura deve essere garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 7 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni di condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
- g) balconi, terrazze scoperte e scale esterne;
- h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto.

3. Per eventuali situazioni non contemplate dal precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.

6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

ART. 8 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Autocarrozzerie	25%
Autofficine riparazione veicoli	25%
Autofficine elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	25%
Lavanderie	25%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	25%
Carpenterie e lavorazione ferro	25%
Laboratori fotografici ed eliografici	25%
Aziende agricole per locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	25%

1. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

ART. 9 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 15%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 15%

utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 15%.

La riduzione di cui alla lettera b) verrà applicata a condizione che il detentore od occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.

2. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

3. Il contribuente è obbligato a presentare , entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.
4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni. Le riduzioni della tassa di cui al presente regolamento non sono cumulabili; in caso di sussistenza di più cause di riduzioni verrà applicata la migliore per il contribuente.

ART. 10 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale ;

2. L'esenzione è concessa dal Responsabile del Servizio, su conforme provvedimento della Giunta Comunale, acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari, su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 – SCUOLE PUBBLICHE

In deroga ai criteri di applicazione della tassa previsti dall'art. 62 D.Lgs. 507/1993, la tassa dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune e viene considerato ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, in sostituzione della tariffazione applicabile alle superfici delle scuole pubbliche, che non viene più considerata ai fini della determinazione della base imponibile ai fini T.A.R.S.U.

ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

UTENZE DOMESTICHE:

- 1) Abitazioni civili

UTENZE NON DOMESTICHE:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti
- 3) Stabilimenti, balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche e istituti di credito
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17) Bar, caffè, pasticceria
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21) Discoteche, night club

Per quanto attiene alle utenze non domestiche, al fine della determinazione della categoria di riferimento, vige il principio della categoria prevalente riferita all'attività principale esercitata nell'unità immobiliare di riferimento.

ART. 13 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento e spezzamento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
4. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, ovvero se l'uso degli stessi, e delle aree, è temporaneamente sospeso.
5. La tassa è commisurata alle superfici delle aree scoperte operative (cioè le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e potenzialmente produttive di rifiuti) computate al 100%.

ART. 14 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi

previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

3. Le condizioni previste al precedente comma 2 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

ART. 15 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a **183** giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di quella annuale rapportata ai giorni, e trova riferimento nella categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata del suo **50%**.

3. L'obbligo della denuncia dell' "uso temporaneo" si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche "temporanea", all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di bollettino per il versamento in c/c postale, di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93, ovvero con il versamento diretto di cui al successivo comma.

4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP/temporanea, la tassa giornaliera può essere versata direttamente, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

5. In caso di "occupazione abusiva" la tassa viene recuperata unitamente alla soprattassa, interessi ed oneri accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le soprattasse si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 16 – DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi o responsabili della tassa hanno l'obbligo di farne denuncia presso l'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti e disponibili, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate, la data di inizio –variazione –cessazione dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
5. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata ovvero a mezzo fax. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nelle data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - **per le utenze domestiche:**
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di Codice Fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'abitazione;
 - d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tassa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
 - e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;

- f) i dati identificativi del proprietario o titolare dei diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (Codice Fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile;
- j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

8. L'ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

9. La denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione (denuncia originaria o iniziale) deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

ART. 17 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima a favore del Concessionario per la riscossione.

5. L'abbuono di cui al comma sopra non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree.

Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potranno essere effettuati solamente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia stessa.

6. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso della Tassa, totale o parziale, deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, esibendo le relative ricevute o quietanza di avvenuto pagamento.

7. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante in seguito a specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

8. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 18 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 19 – SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina, in special modo quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 373/1995.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2010, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ALLEGATO A

- ❖ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- ❖ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ❖ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- ❖ Imballaggi primari;
- ❖ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- ❖ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- ❖ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ❖ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ❖ Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- ❖ Paglia e prodotti di paglia;
- ❖ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ❖ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ❖ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ❖ Feltri e tessuti non tessuti;
- ❖ Pelli e simil-pelle;
- ❖ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ❖ Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- ❖ Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ❖ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ❖ Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- ❖ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ❖ Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- ❖ Nastri abrasivi;
- ❖ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ❖ Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- ❖ Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salde esauste e simili;
- ❖ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ❖ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ❖ Accessori per l'informatica.